

Legge regionale 15 novembre 1983, n. 57.

Contributo per l'organizzazione del Campionato del mondo di ciclismo nel Veneto 1985.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

La Regione del Veneto, considerata l'importanza sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e in particolare per le province di Treviso e Vicenza, dell'effettuazione del Campionato del mondo di ciclismo 1985, concorre alle spese del «Comitato promotore per l'organizzazione del Campionato del mondo di ciclismo nel Veneto 1985».

Art. 2

Comitato promotore

Ai fini di favorire l'attuazione dell'iniziativa, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a costituire il Comitato promotore avente la seguente composizione:

- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- tre rappresentanti del Consiglio regionale di cui uno delle minoranze;
- un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Treviso;
- un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Vicenza;
- un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni comunali di Treviso, Bassano del Grappa, Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello;
- un rappresentante della Delegazione regionale Coni per il Veneto;
- un rappresentante della Fci (Federazione ciclistica italiana) Comitato regionale per il Veneto;
- tre rappresentanti della Finanziaria «Mondiale '85 spa».

Art. 3

Destinazione del contributo

Il contributo regionale è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) attività promozionali e pubblicitarie;
- b) studi e progettazioni per l'adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti e costruzione delle infrastrutture necessarie ai fini dell'organizzazione e dell'effettuazione del Campionato mondiale di ciclismo 1985.

Il Comitato promotore presenta alla Regione un programma di spese per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, relativamente al biennio 1984-1985, comprensivo delle spese generali di funzionamento del Comitato stesso.

Art. 4

Concorso regionale nelle spese

L'erogazione della prima rata annuale è subordinata alla presentazione del programma di spesa da parte del Comitato promotore a norma del precedente art. 3 della presente legge.

La seconda rata è erogata sulla base di una relazione dettagliata, circa l'impiego di quella già erogata, con l'indicazione delle risorse eventualmente ancora disponibili.

Al termine della manifestazione, il Comitato promotore è tenuto a presentare una relazione finale contenente i dati finanziari di gestione della manifestazione stessa.

La Regione concorre alle spese di organizzazione del Campionato del mondo di ciclismo nel Veneto 1985, assegnando un contributo complessivo di L. 500.000.000 al Comitato promotore, così ripartito:

- L. 250.000.000 nell'esercizio 1984
- L. 250.000.000 nell'esercizio 1985.

Art. 5

Partecipazione degli enti locali

Le Amministrazioni provinciali e comunali sul cui territorio avrà luogo il «Campionato del mondo di ciclismo 1985» hanno titolo per sostenere, nei limiti di loro competenza, organizzativamente e finanziariamente, la manifestazione sportiva di cui alla presente legge.

Art. 6

Copertura finanziaria

Agli oneri previsti dalla presente legge ammontanti a complessive L. 500.000.000, di cui L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese dei bilanci relativi agli esercizi sopraindicati e il prelievo degli importi corrispondenti dal cap. 80230 Fondo globale spese di investimento e di sviluppo, in corrispondenza della partita n. 21 «Realizzazione di strutture per lo sport» relativamente all'importo autorizzato per il 1984, e dalla partita n. 13 «Interventi vari nel settore delle opere pubbliche di interesse regionale» relativamente all'importo autorizzato per il 1985.

Art. 7

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 80230 Fondo globale

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	—	1983	—
Cassa	—	(partita n. 21) 1984	L. 250.000.000
		(partita n. 13) 1985	L. 250.000.000
		1986	—

Variazioni in aumento:

Cap. 73050 Contributo regionale al Comitato promotore per l'organizzazione del Campionato mondiale di ciclismo 1985 nel Veneto per attività promozionali e pubblicitarie, nonché per studi e progettazioni per l'adeguamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e la costruzione di impianti sportivi (C.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	—	1983	—
Cassa	—	1984	L. 250.000.000
		1985	L. 250.000.000
		1986	—

Tit. 09 Cat. 04 Sez. 01

Cod. Istat 1.1.1.06.58.09.2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 15 novembre 1983

Bernini